



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 163/16/CONS

INFORMAZIONI SULLE TESTATE QUOTIDIANE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 maggio 2016;

VISTA la legge 25 febbraio 1987, n. 67, che rinnova la legge 5 agosto 1981, n. 416 recante *“Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”*;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante *“Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai s.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante *“Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”*;

VISTA la legge n. 103 del 2012 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”*, come da ultimo modificata con la delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 397/13/CONS, del 25 giugno 2013, recante *“Informativa economica di sistema”*, come da ultimo modificata con la delibera n. 235/15/CONS;

CONSIDERATO che i dati relativi alle testate quotidiane sono attualmente richiesti nell'ambito della dichiarazione all'Informativa Economica di Sistema (IES) e che tale comunicazione deve essere effettuata dai soggetti obbligati nel periodo temporale ricompreso tra il 1° giugno e il 31 luglio di ciascun anno, con riferimento all'esercizio finanziario dell'anno precedente;

CONSIDERATO che gli editori di giornali quotidiani dispongono dei dati relativi ai volumi delle testate quotidiane già all'inizio dell'anno;

RITENUTO che sussiste un disallineamento dei termini di adempimento degli obblighi informativi in capo agli operatori rispetto alla necessità di disporli, perché l'Autorità sia in grado di valutare con celerità eventuali situazioni di concentrazione nell'editoria quotidiana;

RITENUTO che le modifiche qui proposte siano rispondenti al principio costituzionale di buon andamento dell'attività amministrativa, favorendo al contempo l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa in conformità alle norme generali sul procedimento amministrativo dettate dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, così da garantire efficienza e celerità nell'esercizio delle funzioni affidate al regolatore per la rilevazione e la successiva analisi delle condizioni di mercato;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente delibera si applica a tutti gli editori di testate quotidiane cartacee.
2. L'Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni, integrazioni o qualsiasi documento ritenuto necessario.

Art. 2

Soggetti obbligati

1. I soggetti esercenti l'attività di imprese editrici di testate quotidiane così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera g) della delibera n. 397/13/CONS come da ultimo modificata con la delibera n. 235/15/CONS, sono obbligati all'invio del modello relativo alle informazioni sulle testate quotidiane.

Art. 3

Modello

1. Gli editori obbligati sono tenuti, a partire dall'anno 2017, ad effettuare la comunicazione relativa alle tirature e alle altre informazioni sulle testate quotidiane riferite all'anno precedente in conformità al modello che viene reso disponibile sul sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it, nella sezione Editoria quotidiana, insieme alle relative note esplicative, utili alla corretta compilazione.
2. Il modello potrà essere soggetto ad eventuali successivi aggiornamenti e modifiche in ragione dei mutamenti del quadro normativo e regolamentare.

Art. 4
Termini e modalità di trasmissione

1. L'invio del modello deve avvenire entro e non oltre il termine del 15 febbraio di ciascun anno.

2. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, ed essere inviata all'indirizzo di posta elettronica ies@cert.agcom.it a mezzo di casella di posta elettronica certificata.

3. Le comunicazioni di cui al presente articolo non affluiscono al protocollo generale dell'Autorità, bensì al registro di protocollo gestito, in via telematica, dalla casella di posta certificata ies@cert.agcom.it.

Art. 5
Sanzioni

1. I soggetti che, ai fini dell'obbligo di cui all'art. 2 della presente delibera, comunicano dati non rispondenti al vero sono puniti ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge n. 249 del 1997.

2. I soggetti che non adempiono, nei termini e secondo le modalità prescritte, all'obbligo di cui all'art. 2 sono puniti ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 249 del 1997.

Art. 6
Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità (www.agcom.it) ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 5 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi